



Termine per la raccolta delle firme: 26 maggio 2026

Iniziativa popolare federale «Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)», presentata il 29 ottobre 2024; dopo che il 24 ottobre 2024 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,
decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)», presentata il 29 ottobre 2024, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

1 RS 161.1
2 RS 161.11
3 RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Widmer Céline, Anwandstrasse 28, 8004 Zürich
 2. Pult Jon, Engadinstrasse 19, 7000 Chur
 3. Meyer Mattea, Unterrütiweg 3, 8400 Winterthur
 4. Bendahan Samuel, Route des Plaines-du-Loup 41, 1018 Lausanne
 5. Müller-Altermatt Stefan, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil
 6. Jost Marc, Hohmadstrasse 29, 3600 Thun
 7. Andrey Gerhard, Chablioux-Parc 16, 1763 Granges-Paccot
 8. Mazzone Lisa, Av. Ernest-Pictet 5, 1203 Genève
 9. Tharian Maya, Birkenstrasse 44, 8107 Buchs
 10. Bertschy Kathrin, Länggassstrasse 10, 3012 Bern
 11. Schaffner Barbara, Riedstrasse 4, 8112 Otelfingen
 12. Rüdüsüli Marc, Hochwachtstrasse 24, 8370 Sirmach
 13. Hochuli Susanne, Im Winkel 10, 5057 Reitnau
 14. Vellacott Thomas, Gladiolenweg 3, 8048 Zürich
 15. Brunner Elgin, Zeunerstrasse 17, 8037 Zürich
 16. Maillard Ardent Yvan, Chemin des Cossettes 41, 1723 Marly
 17. Steimer Frédéric, Avenue Louis-Ruchonnet 24, 1003 Lausanne
 18. Bosshard Peter, Feldgüetliweg 71, 8706 Meilen
 19. Cisar Sasha, Juliastrasse 5, 8032 Zürich
 20. Gajowski Melanie, Trittligasse 26, 8001 Zürich
 21. Bardet Nicole, En Bouley 39, 1680 Romont
 22. Wey Natascha, Waffenzplatzstrasse 95, 8002 Zürich
 23. Malquarti Michaël, Av. De Champel 59, 1206 Genève
 24. Zaugg-Ott Kurt, Melchtalstrasse 15, 3014 Bern
 25. Wuarin Marc, Ch. Du Pré-du-Couvent 3f, 1224 Chêne-Bougeries
 26. Langhart Konrad, Breitenweg 1, 8477 Oberstammheim
 27. Comte Raphaël, Case Postale 76, 2035 Corcelles
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Initiativkomitee Finanzplatz-Initiative, Hohlstrasse 110, 8004 Zürich, e pubblicata nel Foglio federale del 26 novembre 2024.

12 novembre 2024

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Iniziativa popolare federale «Per una piazza finanziaria svizzera sostenibile e orientata al futuro (Iniziativa sulla piazza finanziaria)»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 98a Piazza finanziaria sostenibile

¹ La Confederazione si impegna per un orientamento ecologicamente sostenibile della piazza finanziaria svizzera. Per orientare in tal senso i flussi finanziari deve adottare misure che sono in linea con gli standard internazionali e gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera in materia di compatibilità climatica nonché di protezione e ripristino della molteplicità biologica.

² I partecipanti svizzeri al mercato finanziario come le banche, le imprese di assicurazione, gli istituti finanziari nonché gli istituti di previdenza e quelli di assicurazione sociale, orientano le loro attività aventi ripercussioni sull'ambiente all'estero, in particolare a causa di emissioni di gas serra, verso l'obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e gli obiettivi internazionali in materia di biodiversità; essi tengono conto delle emissioni dirette e indirette nonché delle ripercussioni sulla biodiversità lungo l'intera catena del valore. La legge prevede eccezioni per partecipanti al mercato finanziario le cui attività hanno ripercussioni minime sull'ambiente.

³ I partecipanti svizzeri al mercato finanziario non forniscono prestazioni in materia di finanziamento o di assicurazione finalizzate a sviluppare e promuovere nuovi giacimenti di energie fossili o incrementare lo sfruttamento di quelli esistenti; la legge definisce le relative restrizioni.

⁴ Per l'attuazione di tali disposizioni è prevista un'autorità di vigilanza con competenze decisionali e sanzionatorie.

Art. 197 n. 17⁵

17. Disposizione transitoria dell'art. 98a (Piazza finanziaria sostenibile)

L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 98a entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore entro un anno. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

⁴ RS 101

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.